



La pensione di anzianità

AI LETTORI

Che cosa è la pensione di anzianità ?

Al verificarsi di quali condizioni il lavoratore può richiedere tale prestazione ?

Che cosa sono le finestre ?

A queste ed a numerose altre domande vuole rispondere il presente opuscolo che ha una funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire , in ogni caso, fonte di diritto.

Per una più completa conoscenza della normativa che regola la materia occorre far riferimento alle Leggi vigenti ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto

LA PENSIONE DI ANZIANITA'

La normativa che disciplina il pensionamento di anzianità, cioè la possibilità di ottenere la pensione prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, è diventata sempre più complessa per l'accavallarsi delle disposizioni legislative che regolamentano la materia. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 risultavano già assicurati e che pertanto possono essere interessati ad ottenere la pensione di anzianità, fanno, infatti, fatica ad orientarsi nella selva di norme e disposizioni, definitive e transitorie, che attualmente convivono. Quest'opuscolo è pertanto dedicato a loro e si propone di illustrare, in forma schematica e semplificata, le regole – sempre più anguste – che attualmente rendono ancora possibile il pensionamento anticipato, partendo dall'ultima modifica legislativa apportata in ordine di tempo al sistema dei pensionamenti di anzianità, cioè dalla Legge 27/12/97 n° 449, Legge che ha modificato le disposizioni emanate in materia dalla riforma del 1995 (Legge 8/8/95 n°335).

Le regole dettate dalla Legge 449 riguardano, in particolare, le pensioni di anzianità "retributive" o "miste" che spettano ai lavoratori i quali, al 31 dicembre 1995, avevano già maturato una certa anzianità contributiva (inferiore, pari o superiore a 18 anni). Non trova applicazione, invece, nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996, ai quali si applica la riforma del 1995 (Legge 335/95, la cosiddetta riforma "Dini") che ha abrogato di fatto il pensionamento di anzianità. Per questi lavoratori, infatti, trovano applicazione le norme, a regime, della riforma "Dini" che prevedono un'unica prestazione, denominata "pensione di vecchiaia".

A CHI SPETTA

Il pensionamento di anzianità, così come è attualmente configurato, spetta – per quanto riguarda i soggetti assicurati all'INPS – ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai Fondi Speciali amministrati dall'Istituto, nonché ai lavoratori assicurati alle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il diritto a pensione, per i lavoratori dipendenti, scatta in presenza dei seguenti requisiti: 40 anni di contribuzione, a prescindere dal compimento di un'età anagrafica; oppure 35 anni di anzianità contributiva (1820 contributi settimanali) e un'età anagrafica, fissata per il 1998, in 54 anni, e che, dal 1999 al 2002, aumenta progressivamente fino a 57 anni. Oppure, prescindendo dal compimento dell'età anagrafica, una volta conseguita un'anzianità contributiva che è stata determinata in 36 anni, per l'anno 1998; in 37 anni, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2003; in 38 anni, negli anni 2004 e 2005; in 39 anni negli anni 2006 e 2007 e in 40 anni dal 2008 in poi.

In pratica, come risulta dalla seguente tabella, nell'anno 1998 i lavoratori dipendenti potevano ottenere la pensione di anzianità al compimento del 54° anno di età, con 35 anni di contributi; oppure con 36 anni di contributi prescindendo dall'età anagrafica. Nel 1999, possono pensionarsi a 55 anni di età, con 35 anni di contribuzione oppure con i soli 37 anni di contribuzione e così di seguito fino al 2008, quando i requisiti si stabilizzeranno a 57 anni di età, più 35 anni di contributi, oppure al compimento dei 40 anni di assicurazione e contribuzione. Per raggiungere il requisito della maggiore anzianità contributiva (di 36,37,38,39 e 40 anni di contributi) è utile anche la contribuzione "figurativa" accreditata in riferimento a periodi di malattia e di disoccupazione indennizzata, a condizione che il pensionando disponga di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.

ANNO	ETA'ANAGRAFICA + ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	SOLO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
1998	54+35	36
1999	55+35	37
2000	55+35	37
2001	56+35	37
2002	57+35	37
2003	57+35	37
2004	57+35	38
2005	57+35	38
2006	57+35	39
2007	57+35	39
2008 IN POI	57+35	40

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Perché si perfezioni il diritto a pensione è inoltre necessario che il richiedente abbia cessato l'attività lavorativa. La possibilità di conseguire la pensione di anzianità è peraltro subordinata alla risoluzione del solo rapporto di lavoro dipendente, per cui è possibile liquidare la pensione a carico della gestione dei lavoratori dipendenti, anche da parte di un assicurato che, alla data della domanda, svolga un'attività lavorativa di tipo autonomo.

LA CONTRIBUZIONE UTILE

Per il diritto a pensione, cioè per raggiungere il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, sono utili tutti contributi (da lavoro, ricongiunzione, riscatto, maternità, servizio militare ,ecc.) con esclusione della contribuzione "figurativa" per malattia e disoccupazione.

LE ECCEZIONI

I requisiti fissati dal 1° gennaio '98 in poi dalla Legge 449/97 non si applicano però a tutti i lavoratori dipendenti.

Per alcune categorie trova ancora applicazione la normativa più favorevole prevista dalla riforma del 1995. In base alla Legge 335/95, nel periodo 1998 – 2005, i lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, possono ottenere, infatti, il pensionamento, un volta raggiunti i 35 anni di contribuzione, al compimento di un'età anagrafica ridotta; ad esempio, a 53 anni, nel '98 e nel'99, a 54 anni, negli anni 2000 e 2001 e così di seguito fino al 2006, anno a partire dal quale, come si rileva dalla seguente tabella, i requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla Legge 335/95 saranno uguali a quelli previsti dalla Legge 449/97 per la generalità dei lavoratori.

ANNO	REQUISITI DI ETÀ' E CONTRIBUZIONE	SOLI REQUISITI CONTRIBUTIVI
1997	52+35	36
1998	53+35	36
1999	53+35	37
2000	54+35	37
2001	54+35	37
2002	55+35	37
2003	55+35	37
2004	56+35	38
2005	56+35	38
2006	57+35	39
2007	57+35	39
2008 IN POI	57+35	40

Beneficiano del requisito della minore età anagrafica le seguenti categorie:

1. I lavoratori con qualifica di operai;
2. I lavoratori dipendenti che svolgono mansioni equivalenti a quelle degli operai (per l'individuazione delle mansioni di gravità pari a quelle svolte dagli operai si è in attesa dell'emanazione di un apposito decreto);
3. I lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori cosiddetti precoci);
4. I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3/11/97 i quali maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla Legge 335/95 durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
5. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3/11/97, che raggiungono i requisiti previsti dalla Legge 335/95 per il diritto a pensione durante il periodo di fruizione del trattamento d'integrazione salariale;
6. I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3/11/97, che quindi hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 ottobre 1997, e che raggiungono i requisiti per la pensione durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1998.

ALCUNE PRECISAZIONI

La qualifica di operaio è sufficiente che sia posseduta alla data del pensionamento.

Il riconoscimento della qualifica di lavoratore "precoce" può avvenire anche sulla base di contribuzioni effettive accreditate presso altri regimi obbligatori.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, che abbiano lavorato prima del 1984, devono essere prese in considerazione le giornate di lavoro risultanti dagli elenchi di categoria rivalutate in base alla Legge 638/93 ed inoltre l'anno di contribuzione che dà diritto alla qualifica di precoce, si consegue solo se, a seguito della rivalutazione, risultino accreditati in favore del lavoratore 156 contributi giornalieri in epoca antecedente al compimento del 19° anno di età.

ATTIVITA' USURANTI

Potrebbero inoltre beneficiare di una riduzione dei limiti di età anagrafica stabiliti dalla Legge 335/95, fino al massimo di un anno, i lavoratori prevalentemente occupati dall'8 settembre 1993 – per almeno un anno – in attività particolarmente usuranti. Peraltro, in assenza dei decreti con i quali devono essere individuate le mansioni "particolarmente usuranti" la normativa in questione non è ancora entrata in vigore

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO

L'aver maturato i requisiti di età e contribuzione non è però ancora sufficiente per ottenere il trattamento di anzianità. La Legge 335/95 ha infatti introdotto il principio della "finestra" di uscita, stabilendo delle decorrenze fisse per i pensionamenti.

Pertanto, dal 1999 in poi :

- 1) se i requisiti di età e contribuzione si perfezionano entro il 1° trimestre dell'anno, la prima finestra utile è quella del mese di luglio dello stesso anno ;
- 2) se i requisiti sono raggiunti nel corso del 2° trimestre , la decorrenza utile è quella di ottobre dello stesso anno;
- 3) se i requisiti sono raggiunti entro il 3° trimestre dell'anno, la finestra è quella del mese di gennaio dell'anno successivo;
- 4) se i requisiti si conseguono entro il 4° trimestre, la finestra è quella di aprile dell'anno successivo.

5) LE “ FINESTRE” DI PENSIONAMENTO DAL 1999 AL 2003

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI		DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI	
30.6.98	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1. 1999	
31.9.98	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1 1. 1999	
30.12.98	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4. 1999	
31.3.99	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1 7. 1999	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30 .6 99
30.6.99	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.1999	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.9.99
30.9.99	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2000	
31.12.99	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2000	
31.3.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.7.2000	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.6.2000
30.6.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.2000	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.9.2000
30.9.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2001	
31.12.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 55 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2001	
31.3.2001	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 56 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.7.2001	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.6.2001
30.6.2001	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 56 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.2001	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.9.2001
30.9.2001	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 56 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2002	
31.12.2001	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 56 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2002	
31.3.2002	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.7.2002	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.6.2002
30.6.2002	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.2002	SOLO PER LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.9.2002
30.9.2002	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2003	
31.12.2002	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI D'ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2003	

ATTENZIONE: il diritto a pensione di anzianità si raggiunge quando maturano i requisiti di età e contribuzione nelle date indicate nella colonna di sinistra della tabella che precede. La legge ha però stabilito che, anche quando l'assicurato ha maturato i requisiti prescritti (ad esempio 35 anni di contributi e 55 anni di età o, in alternativa 37 anni di contribuzione) e ha perciò acquisito il diritto a pensione, non può pensionarsi con le “finestre” di luglio e di ottobre se non ha anche compiuto i 57 anni di età, così come risulta evidenziato nella colonna di destra della stessa tabella.

ECCEZIONE: anche i lavoratori precoci, quelli con qualifica di operaio, i cassintegrati, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, ecc. dei quali si è fatto innanzi cenno, i quali beneficiano dei requisiti di pensionamento più favorevoli stabiliti dalla Legge 335/95, devono rispettare le decorrenze di pensionamento indicate nella tabella seguente.

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI		DECORRENZA DELLA PENSIONE	
30.6.1998	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.1999	
30.9.1998	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.1999	
31.12.1998	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 36 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.1999	
31.3.1999	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.7.1999	SOLO I LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.06.1999
30.06.1999	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.1999	SOLO I LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.09.1999
30.9.1999	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2000	
31.12.1999	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 53 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2000	
31.3.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.7.2000	SOLO I LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.06.2000
30.06.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.10.2000	SOLO I LAVORATORI CHE HANNO UN'ETA' PARI O SUPERIORE A 57 ANNI ENTRO IL 30.06.2000
30.09.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.1.2001	
31.12.2000	35 ANNI DI CONTRIBUTI + 54 ANNI DI ETA' O 37 ANNI DI CONTRIBUTI	1.4.2001	

ATTENZIONE: anche in tal caso il diritto alla pensione si consegue una volta raggiunti i requisiti di età e di contribuzione nelle date indicate nella colonna di sinistra della tabella che, per il 1999, sono di 53 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure, a prescindere dall'età, di 37 anni di contribuzione. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i requisiti ed ha perciò acquisito il diritto, non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha anche compiuto i 57 anni di età, così come è evidenziato nella colonna di destra della tabella.

Si ricorda che i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3 Novembre 1997 possono beneficiare dei requisiti ridotti a condizione che detti requisiti vengano perfezionati durante il periodo di prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 1998

SE IL PENSIONATO LAVORA

Le pensioni di anzianità sono incumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Il titolare di una pensione d'anzianità non può pertanto sommare, in linea di principio, all'importo della pensione, la retribuzione da lavoro dipendente.

E' possibile, invece, per le rendite liquidate a decorrere dal 1° gennaio 1998 in poi, sommare la pensione ai redditi da lavoro autonomo, ma in tal caso, di norma, la rendita subirà una riduzione pari alla metà della quota di pensione che supera l'importo del trattamento minimo spettante ai lavoratori dipendenti, fino a concorrenza del reddito stesso.

ESEMPIO: pensione d'anzianità dell'importo di 1.890.000 lire mensili liquidata con decorrenza 1° gennaio 1999: in presenza di un reddito da lavoro autonomo, sulla pensione verrà effettuata, fino a concorrenza con il reddito stesso, una trattenuta di Lire 590.225 (lire 1.890.000 meno lire 709.550, importo del trattamento minimo 1999 = $1.180.450 : 2 = \text{Lire } 590.225$)

Le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 e, a determinate condizioni, quelle aventi decorrenza compresa tra il 1995 e il 1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo

LE PENSIONI LIQUIDATE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 1999 la disciplina del cumulo reddito-pensione di anzianità è stata modificata (art.77 Legge 448/98) per le pensioni liquidate – con qualunque decorrenza - sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. In tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia.

Pertanto, se alla data del 31/12/94 hanno conseguito il numero di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensioni di anzianità possono cumulare la pensione, totalmente, ai redditi da lavoro autonomo e parzialmente al reddito da lavoro dipendente; in tale ultima ipotesi, la pensione subirà una riduzione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo (L. 709.550 per il 1999) spettante ai lavoratori dipendenti.

SE IL LAVORO E' A TEMPO PARZIALE

In alcuni casi è possibile sommare la pensione di anzianità e la retribuzione a part-time. E' infatti possibile cumulare in parte la pensione di anzianità con il reddito da lavoro dipendente, a condizione che vi sia una trasformazione del rapporto lavorativo, da tempo pieno in tempo parziale (il rapporto in tal caso non può avere una durata inferiore alle 18 ore settimanali) e che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un numero di ore non inferiore a quello ridotto al lavoratore che si avvale del part-time. Quando il lavoratore avrà compiuto l'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la disciplina del cumulo sarà quella prevista per le pensioni di vecchiaia. L'importo della pensione di anzianità (ridotta) sommato alla retribuzione (a part-time) non potrà superare, però, l'importo della retribuzione spettante per il rapporto lavorativo a tempo pieno e la pensione non potrà essere ridotta in misura superiore al 50%.

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del cumulo in vigore per i titolari di pensione di vecchiaia.

LA PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nelle relative gestioni assicurative, raggiungono il diritto alla pensione di anzianità in presenza dei seguenti requisiti di età e contribuzione:

1. 35 anni di contributi e un'età anagrafica fissata al compimento del 57° anno di età, nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000;
2. 35 anni di contributi e 58 anni di età, dall'anno 2001 in poi;
3. al compimento dei 40 anni di assicurazione e contribuzione, a prescindere dal compimento di una specifica età anagrafica.

Contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, per poter conseguire il diritto a pensione, ai lavoratori autonomi non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

LE DECORRENZE DELLA PENSIONE

Per ottenere la pensione di anzianità i lavoratori autonomi, oltre ad aver conseguito i prescritti requisiti di età e contribuzione, devono anche osservare uno specifico “calendario” che disciplina la decorrenza dei pensionamenti.

Calendario che è stato, da ultimo, stabilito dalla Legge 449/97 e che determina le date iniziali del pensionamento in riferimento alla data di maturazione dei requisiti di età e contribuzione. Date di pensionamento che sono state distinte dalla legge in due periodi: per gli anni 1998 – 2000 e dal 2001 in poi, come risulta evidenziato nelle tabelle che seguono.

ANNI 1998 - 2000

Le decorrenze di accesso al pensionamento sono diverse a seconda che l'assicurato possa far valere 40 o più anni di contribuzione, oppure meno di 40 anni.

Se il richiedente ha meno di 40 anni di assicurazione le “finestre di pensionamento” sono quelle elencate nella tabella riportata nella pagina seguente:

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO
PER CHI HA MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31.3.1998 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.02.1999
30.6.1998 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.05.1999
30.9.1998 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.08.1999
31.12.1998 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.11.1999
31.3.1999 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.02.2000
30.6.1999 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.05.2000
30.9.1999 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.08.2000
31.12.1999 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.11.2000
31.3.2000 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.02.2001
30.6.2000 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.05.2001
30.9.2000 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.08.2001
31.12.2000 (35 ANNI DI CONTRIBUTI + 57 ANNI DI ETA')	1.10.2001

Per cui, ad esempio, gli assicurati che hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione e i 57 anni di età entro il 1° trimestre 1998 potevano pensionarsi dal 1° febbraio 1999; quelli che hanno maturato gli stessi requisiti entro il 2° trimestre 1998 potevano pensionarsi dal 1° maggio 1999 e quelli che hanno conseguito i 35 anni di contributi e compiuto il 57° anno di età nel terzo e nel 4° trimestre 1999 potranno pensionarsi rispettivamente a decorrere dal 1° agosto e dal 1° novembre 1999.

Se il richiedente può far valere 40 o più anni di assicurazione e contribuzione, le date di decorrenza della pensione sono le seguenti

**LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO
PER CHI HA 40 O PIU' ANNI DI CONTRIBUTI**

DATA ENTRO LA QUALE SI RAGGIUNGONO I 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE	DECORRENZA DELLA PENSIONE
30.06.1998	1.01.1999
30.09.1998	1.04.1999
31.12.1998	1.07.1999
31.03.1999	1.10.1999
30.06.1999	1.01.2000
30.09.1999	1.04.2000
31.12.1999	1.07.2000
31.03.2000	1.10.2000
30.06.2000	1.01.2001
30.09.2000	1.04.2001
31.12.2000	1.07.2001

ANNI DAL 2001 IN POI

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, oppure che, a prescindere dall'età, hanno raggiunto il requisito dei 40 anni di contribuzione, dal 1° gennaio 2001 in poi, le decorrenze di pensionamento saranno le seguenti:

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
1° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
3° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

SE IL PENSIONATO LAVORA

La pensione di anzianità, salvo alcune limitate eccezioni, (es. part-time) non può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente ed è solo parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.

Le pensioni, invece, aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 e a determinate condizioni, quelle aventi decorrenza compresa tra il 1995 e il 1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 1999, infine, la pensione di anzianità può essere parzialmente cumulata con il reddito da lavoro dipendente e totalmente con quello da lavoro autonomo, se il lavoratore ha conseguito il diritto alla pensione sulla base di 40 anni di contribuzione.

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del cumulo in vigore per i titolari di pensione di vecchiaia

GLI ENTI DI PATRONATO

A.C.A.I. - Associazione Cristiana Artigiani Italiani.

A.C.L.I. - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani.

C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane.

E.A.S.A. - Ente Assistenza Sociale agli Artigiani, promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.).

E.N.A.P.A. - Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori promosso dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura).

E.N.A.S. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL).

E.N.A.S.C.O. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti attività commerciali, promosso dalla Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo (Confcommercio).

E.N.C.A.L. - Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani (CISAL).

E.N.P.A.C. - Ente Nazionale per l'Assistenza ai Coltivatori, promosso dall'Unione Coltivatori Italiani (UCI).

E.P.A.C.A. - Ente di Patronato ed Assistenza per i Coltivatori Agricoli, promosso dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Col diretti).

E.R.A.S.A. - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli artigiani, promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA).

F.A.C.I. - Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale per il Clero Italiano.

I.N.A.C. - Istituto Nazionale Assistenza Coltivatori, promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

I.N.A.P.A. - Istituto Nazionale di assistenza e di Patronato per gli artigiani, promosso dalla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato).

I.N.A.S. - Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

I.N.C.A. - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

I.N.A.P.L. - Istituto Nazionale per l'Assistenza Lavoratori, promosso dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC).

I.T.A.C.O. - Istituto per la tutela e l'Assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi, promosso dalla Confesercenti.

I.T.A.L. - Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori, promosso dall'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

S.B.R. - Sozialer Beratung-Sring, promosso dall'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi.

S.I.A.S. - Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi Sociali dei Lavoratori del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).